

La Cassazione cambia rotta sulla confisca: non conta più solo la disponibilità dell'indagato

C/c, sequestri senza automatismi

Da verificare la provenienza di somme su conti cointestati

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Stop al sequestro automatico delle somme su conto corrente cointestato: è quanto statuito dalla sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 25427/2020, da cui emerge l'illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca del denaro giacente su un conto corrente cointestato all'indagato e a un soggetto terzo. Grazie alla pronuncia, la misura non potrà più essere disposta sulla base di meccanismi presuntivi, ma soltanto a seguito di una verifica che il conto sia alimentato solo da somme dell'indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto esclusivamente sulla parte del denaro proveniente dall'indagato. Ecco così superato il precedente orientamento che consentiva la misura su tutti i beni «comunque nella disponibilità dell'indagato», risultando indispensabile accertare, non solo il «nesso di derivazione della "res" dal reato», ma anche che il bene sia di effettiva appartenenza del soggetto indagato e non del terzo cointestatario del conto.

Il caso. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei riguardi di una ginecologa in servizio presso il servizio pubblico ospedaliero per i reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso di ufficio e false attestazioni o certificazioni. Dal provvedimento impugnato emergeva che il sequestro era stato disposto per la somma di 124,720 euro e parte dell'oggetto del sequestro era stato eseguito sulla somma giacente su un conto corrente bancario cointestato a un soggetto estraneo ai reati, specificamente coniuge separato dell'indagata.

Avverso il provvedimento proponevano ricorso per Cassazione entrambi i titolari del conto, individuando come censurabile, per quanto ora interessa, la motivazione con cui si era ritenuto di sequestrare il denaro sul conto corrente bancario cointestato, e in particolare nella parte in cui si era affermato che «la difesa non è stata in grado di provare la riconducibilità esclusiva del denaro all'ex coniuge», ritenendo non rilevante la circostanza che su quel conto era stato versato un assegno intestato al solo suddetto e proveniente da un conto esclusivamente intestato a questi.

La giurisprudenza pre-

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 25427/2020	
Questione	Quando può il sequestro preventivo funzionale alla confisca essere eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato?
Precedente giurisprudenza	Secondo un precedente indirizzo: <ul style="list-style-type: none"> il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. era applicabile sull'intera somma di denaro depositata sul predetto conto corrente bancario cointestato ogniqualvolta i beni fossero comunque nella disponibilità dell'indagato; essendo solo fatta salva la facoltà, peraltro postuma, per il terzo, di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente illegittimità del vincolo
Cambio di rotta della Cassazione	Grazie alla nuova pronuncia: <ul style="list-style-type: none"> esso non può più essere disposto sulla base di meccanismi presuntivi; risultando indispensabile accertare, non solo il «nesso di derivazione della "res" dal reato», ma anche che il bene sia di effettiva appartenenza del soggetto indagato e non del terzo cointestatario del conto; con la conseguenza che, in mancanza di tale elemento, il sequestro può avere a oggetto solo la parte del denaro proveniente dall'indagato

cedente. Dunque, si premette che la Cassazione ha accolto il ricorso; ed è proprio nelle motivazioni offerte in merito alla riferibilità del bene all'indagato che è va individuata la portata innovativa della sentenza.

La Suprema corte infatti dà puntuale evidenza di come si sia nel tempo affermato un indirizzo giurisprudenziale di legittimità, in tema di

conseguente illegittimità del vincolo (Cass. pen., Sez. VI, n. 24432 del 18/04/2019).

Nell'ambito di detta impostazione, la giurisprudenza è solita applicare il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. della intera somma di denaro depositata sul predetto conto corrente bancario cointestato ogniqualvolta i beni siano

che si tratti di principi solo in parte condivisibili, proponendo per il superamento del suddetto indirizzo. Ha in particolare osservato che, al di là dei riferimenti alle norme del codice civile, la questione è se, in caso di sequestro di somme di denaro giacenti su un conto corrente cointestato all'indagato e a un soggetto «terzo», sia configurabile una presunzione generale, ancorché relativa, secondo cui tutte le somme giacenti sul conto dovrebbero considerarsi riferibili al soggetto indagato; tema che si pone, a maggior ragione, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, cioè in relazione a un «tipo» di confisca per il quale è invece necessario verificare il nesso di derivazione della «res» dal reato e che il bene sia «appartenente» al soggetto indagato e non a un terzo estraneo al reato per cui si procede.

Ciò che dunque deve essere accertato non è la materiale disponibilità da parte dell'indagato del denaro versato sul conto corrente cointestato, non essendo peraltro in discussione nemmeno la comunione di quel denaro successivamente al suo versamento sul conto, quanto, piuttosto, il fatto che il denaro sia causalmente «riferibile», e quindi riconducibile, allo stesso indagato, e se in altre parole provenga da questi, perché solo ciò consente di affermare, in ragione della sua fungibilità, che quel bene sia profitto o prezzo del reato (Sez. U., n.

31617 del 26/6/2015).

Secondo i giudici, pertanto, l'analisi deve essere «spostata» al momento precedente la costituzione della comunione sul denaro; diversamente, si ammetterebbe, in via generalizzata, il sequestro funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato di beni che possono essere appartenenti a soggetti diversi dall'indagato. La proprietà del denaro, che si realizza successivamente al versamento di questo sul conto corrente cointestato con un soggetto «terzo estraneo», non rende cioè irrilevante l'accertamento della provenienza del denaro su quel conto.

Ancora, il sequestro totalitario finalizzato alla confisca «diretta» del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica da parte del pubblico ministero, quantomeno a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell'indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro potrà avere a oggetto solo la parte del denaro «riconducibile» e proveniente dall'indagato.

Tale impostazione si pone peraltro in senso simmetrico con quanto la Corte di cassazione ha già chiarito in tema di sequestro conservativo, chiarendo che quest'ultimo, avendo la funzione di garantire l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico della persona dell'imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneo al reato, salva la prova dell'intestazione fittizia (Sez. II, n. 57829 del 14/11/2018, in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva confermato il sequestro conservativo in relazione a un immobile acquistato dall'imputato e dal coniuge in regime di comunione legale e alle somme depositate su un conto corrente bancario cointestato, disponendo, quanto a queste ultime, il rinvio al giudice del merito per la verifica della sostanziale esclusiva riferibilità all'imputato).

La decisione della Cassazione. Nel caso di specie, a fronte di deduzioni difensive specifiche, volte a comprovare che quel conto corrente bancario fosse stato alimentato da denaro anche del terzo estraneo al reato, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse fornito adeguata spiegazione.

Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata



sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, secondo il quale la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834), regolativi dei rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, e facendo solo salva la facoltà, peraltro postuma, per il terzo, di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la

comunque nella disponibilità dell'indagato (emblematico un caso in cui la Corte ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando che nel caso di specie l'indagato, in forza di una delega a operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell'intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato, Sez. II, n. 36175 del 7/6/2017)

Il cambio di rotta della Suprema corte. Tuttavia, nella pronuncia in commento, la Suprema corte ha ritenuto